

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 11 giugno 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1973, n. 1117.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Torino Pag. 3979DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1973, n. 1118.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Padova Pag. 3982

1974

LEGGE 7 giugno 1974, n. 220.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla
giustizia penale Pag. 3988DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 27 maggio 1974.Proroga della gestione commissariale e conferma del
commissario straordinario dell'« Ente nazionale per la di-
stribuzione dei soccorsi in Italia » Pag. 3989

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2° categoria in
Rivadavia (Argentina) Pag. 3989

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Istituzione in Finlandia di tre vice consolati di 2° cate-
goria nelle città di Lahti, di Pori, di Rovaniemi Pag. 3989

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale del
Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma Pag. 3989

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci
di Bari Pag. 3990

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avver-
sità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nel-
la regione Umbria Pag. 3990

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta S.I.V.A.M. - Società italiana
veterinaria agricola - Milano, dell'autorizzazione a produrre
specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella
officina farmaceutica sita in Casalpusterlengo Pag. 3991

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Istituto biochimico farma-
ceutico Fassi S.p.a., dell'autorizzazione a produrre specialità
medicinali chimiche, purché registrate, e preparati galenici
nell'officina farmaceutica sita in Vallecrosia Pag. 3991

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente
del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di credito per
il lavoro italiano all'estero Pag. 3991

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 3992

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un
mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 3992Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un
mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Vallerinosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Jesolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3992

Autorizzazione al comune di Casoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Villaspesiosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Pompu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3993

Variante parziale al piano regolatore generale del comune di Boretto Pag. 4001

Regione Lombardia: Approvazione del piano di zona del comune di Vailate Pag. 4001

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione degli archivi di Stato Pag. 4002

Ministero della pubblica istruzione: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione archeologia, nel ruolo dei dirigenti superiori con funzioni di ispettore centrale. Pag. 4005

Regione Piemonte: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo Pag. 4005

Ufficio medico provinciale di Piacenza: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza Pag. 4005

Ufficio veterinario provinciale di Forlì: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario laboratorista vacante nella provincia di Forlì Pag. 4006

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1974, n. 22.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974. Pag. 4006

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 23.

Costituzione del servizio regionale di immunologia tissutale e regolamentazione dell'esercizio della dialisi domiciliare Pag. 4006

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 24.

Integrazione delle quote regionali del Fondo nazionale ospedaliero assegnato alla regione Lombardia per gli esercizi 1972 e 1973 Pag. 4007

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 25.

Modifica della circoscrizione degli ispettorati ripartimentali delle foreste di Brescia e di Bergamo Pag. 4008

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 26.

Abrogazione delle leggi regionali n. 14 e n. 15 del 12 febbraio 1973 - Incentivi alla stagionatura del formaggio grana padano e parmigiano reggiano Pag. 4008

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1974, n. 27.

Modifica ed integrazione del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 Pag. 4008

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DELL'11 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 20 maggio 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3564)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1973, n. 1117.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7 - il primo comma è modificato nel senso che dopo le parole « e per la facoltà di giurisprudenza » devono essere aggiunte le seguenti: « e di scienze politiche ».

Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, la comunicazione del tema della dissertazione dovrà avvenire, con le modalità di cui al comma precedente, rispettivamente non meno di otto mesi e non meno di sei mesi prima della sessione in cui lo studente sosterrà l'esame di laurea. Le eventuali specificazioni nell'ambito del tema dovranno essere autorizzate dal professore sotto la cui guida il lavoro verrà condotto ».

Dopo l'art. 55, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola, diretta a fini speciali, per tecnici audiometristi e logopedisti, della durata di anni tre.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici audiometristi e logopedisti

Art. 56. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola di preparazione per tecnici di audiometria e fono-logopedia, che ha sede presso l'istituto di audiologia della Università di Torino.

Art. 57. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e fono-logopedia è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico.

Art. 58. — Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di abilitazione magistrale o di maestra giardiniera o il possesso del titolo di studio prescritto per la ammissione all'università o istituto di istruzione universitaria. Il numero massimo di iscritti è fissato in 15 per ogni anno di corso.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo dovranno essere presentate nei termini regolamentari.

Art. 59. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria e previo esame di corretta dizione di un testo di lingua italiana. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, da un professore ordinario, straordinario, aggregato od incaricato, di clinica delle malattie nervose e mentali, o di pediatria, o di psichiatria, o di clinica otorinolaringoiatrica e da un libero docente nelle predette materie o in psicologia. Solo in casi particolari, con motivata relazione, la predetta commissione potrà concedere ai candidati in possesso di particolari requisiti culturali e tecnici, l'iscrizione diretta ad un anno di corso successivo al primo, fermo restando l'obbligo per questi allievi di sostenere tutti gli esami previsti dal piano di studio per i tre anni della scuola.

Art. 60. — La scuola è posta sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino. Il direttore della scuola è il professore ufficiale di audiologia nell'Università di Torino. Il direttore della scuola sarà coadiuvato da un vice-direttore, nominato dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore stesso. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola al consiglio di facoltà e sono scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi però particolare competenza nella materia del corso.

Art. 61. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. Le date di inizio e termine delle lezioni sono di regola quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

Art. 62. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Elementi di fisica acustica;
Elementi di anatomia degli organi e del sistema audio-fonatorio;

Elementi di fisiologia degli organi e del sistema audio-fonatorio;

Tecniche audiometriche;

Elementi di linguistica, fonetica sperimentale ed ortoepia.

2° Anno:

Patologia dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto;

Audiologia infantile;

Elementi di neuropsichiatria infantile;

Elementi di psicologia;

Legislazione sanitaria.

3° Anno:

Trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto;

Etica della professione;

Audiologia clinica;

Audiologia industriale;

Pedagogia e sociologia.

Art. 63. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche. Gli allievi sono obbligati all'internato per un periodo di almeno otto mesi per ogni anno di corso. L'internato dovrà essere svolto presso l'istituto di audiologia dell'Università di Torino o presso istituti o centri qualificati, anche non universitari, approvati dal direttore della scuola.

Art. 64. — Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri, scelti tra i docenti della scuola. Le commissioni, una per ogni materia del corso, vengono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario dispone di dieci punti. La votazione sarà espressa in trentesimi.

Art. 65. — Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli iscritti debbono aver superato almeno 4 esami del 1° anno; per essere ammessi al 3° anno di corso debbono aver superato tutti gli esami del 1° anno e almeno 3 di quelli del 2° anno. Alla fine del 3° anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami del piano di studio della scuola. Gli allievi che non avranno ottemperato alle disposizioni del presente articolo, saranno considerati fuori corso.

Art. 66. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvato dal direttore della scuola, ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, nominata, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti e la votazione sarà espressa in cinquantiesimi.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola.

Gli esami di profitto e l'esame di diploma possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Art. 67. — Agli allievi che avranno superato l'esame verrà rilasciato il « Diploma di tecnico di audiometria e fono-logopedia ».

Art. 68. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del direttore della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così suddivise:

tassa annuale di iscrizione L. 15.000

soprattassa annuale di esami » 7.000

tassa di diploma » 10.000

tassa annuale di iscrizione per studenti

fuori corso » 8.000

Art. 69. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o di privati.

Art. 70. — Il direttore della scuola può proporre al consiglio di amministrazione, al consiglio di facoltà ed al senato accademico, nell'ambito delle rispettive competenze, la stipulazione di particolari accordi con enti pubblici o privati od istituzioni extra-universitarie per problemi organizzativi che sotto qualsiasi forma possano tornare a vantaggio della scuola e delle finalità che essa si propone.

Art. 72. — all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Analisi chimico-cliniche;

Analisi degli inquinanti;

Chimica ecologica;

Chimica fisica dello stato solido;

Chimica inorganica superiore;

Chimica organica superiore;

Cinetica chimica;

Chimica dei composti metallorganici;

Complementi di matematica per chimici;

Didattica della sperimentazione chimica;

Esercitazioni organiche speciali;

Fotochimica;

Chimica quantistica.

Art. 73. — all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Analisi degli inquinanti;

Applicazioni tecniche organiche;

Chimica ecologica;

Chimica fisica degli alti polimeri;

Chimica tessile;

Complementi di matematica per chimici;

Elettrochimica applicata;

Chimica e tecnologia degli alti polimeri;

Strumentazioni analitiche per impianti industriali.

Art. 76. — all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Fisica molecolare;

Fisica del plasma;

Ottica quantistica;

Fisica dei fluidi;

Tecnologia dello stato solido e dei cristalli liquidi;

Fisica dei semiconduttori;

Fisica delle basse temperature;

Metodi assiomatici della fisica;

Fisica dei sistemi a molti corpi;

Metodi gruppali nella fisica;

Fisica fondamentale dell'ambiente;

Fisica dell'atmosfera;

Micrometeorologia e metereologia;

Didassi della fisica;

Tecniche sperimentali della relatività e della gravitazione.

L'art. 82, relativo all'esame di laurea in matematica, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi:

« L'esame di laurea in matematica è costituito:

a) dallo svolgimento di una breve tesi scritta che, per la laurea con indirizzo generale, dovrà avere carattere originale;

b) dallo svolgimento di una tesina orale su due proposte.

La tesi di cui al punto a) deve essere presentata in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per la prova finale b) ».

Art. 83 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

Teoria assiomatica degli insiemi (sem.);

Algebra universale (sem.);

Teoria dei gruppi;

Teoria di Galvis (sem.);

Teoria dei grafi;

Algebra omologica;

Topologia algebrica;

Algebra commutativa;

Funzioni di più variabili complesse;

Varietà analitiche;

Algebra multilineare;

Forme differenziali;

Varietà differenziali;

Gruppi e algebre di Lie;

Topologia differenziale;

Geometrie non euclidee;

Analisi funzionale;

Spazi funzionali;

Spazi vettoriali topologici (sem.);

Equazioni funzionali;

Teoria delle distribuzioni;

Calcolo simbolico;

Equazioni differenziali ordinarie;

Equazioni differenziali a derivate parziali;

Equazioni integrali;

Didattica della matematica;

Fondamenti di geometria (sem.);

Fondamenti di algebra ed aritmetica (sem.);

Analisi numerica;

Complementi di analisi numerica;

Funzioni speciali (sem.);

Metodi asintotici (sem.);

Matematica finanziaria;

Matematica attuariale;

Meccanica analitica;

Teorie quantistiche;

Meccanica celeste;

Meccanica dei continui;

Meccanica dei fluidi;

Magnetofluidodinamica;

Teoria della gravitazione;

Cosmologia;

Teorie globali della geometria differenziale applicate alla fisica matematica;

Teorie non lineari della fisica matematica;

Equazioni differenziali della fisica matematica.

L'art. 85 (già art. 70), relativo alle norme sull'esame di laurea, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

« In deroga all'art. 7 dello statuto, l'esame di laurea in scienze biologiche consiste nella discussione di una tesi scritta ».

Art. 87 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Laboratorio di tecniche fisiologiche;

Laboratorio di tecniche microscopiche, istologiche e istochimiche;

Laboratorio di patologia vegetale;

Ultrastrutture vegetali;

Ecologia;

Biologia dei cordati;

Etologia;

Paleontologia umana;

Etnologia;

Geochimica isotopica;

Petrologia;

Oceanografia;

Geologia del quaternario;

Rilevamento geologico tecnico;

Geologia stratigrafica.

Art. 88 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Laboratorio di tecniche fisiologiche;

Laboratorio di tecniche microscopiche, istologiche e istochimiche;

Laboratorio di patologia vegetale;

Laboratorio di patologia generale;

Laboratorio di analisi cliniche;

Nutrizione delle piante superiori;

Ultrastrutture vegetali;

Ecologia;

Elettrofisiologia generale e cellulare;

Biologia dei cordati;

Neuroendocrinologia comparata;

Etologia;

Biochimica applicata;

Citogenetica;

Genetica umana;

Paleontologia umana;

Etnologia.

Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;

Geochimica isotopica;

Geodinamica;

Geologia del quaternario;

Petrologia;

Prospezioni geofisiche;

Oceanografia;

Rilevamento geologico tecnico;

Paleontologia umana.

Nello stesso articolo, il testo successivo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro

da lui scelti fra i complementari se segue il piano di studi ufficiali. In caso diverso lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti per gli indirizzi proposti dalla facoltà. Ove lo studente abbia presentato un proprio piano di studi, questo deve essere stato approvato dalla facoltà.

Lo studente deve anche aver frequentato un corso pratico di rilevamento geologico sul terreno, superandone le relative prove di esame tra cui è compreso un rilevamento geologico da lui personalmente eseguito. Prima dell'esame di laurea lo studente presenterà inoltre un secondo rilevamento geologico individuale su area diversa da quella che ha fatto oggetto del primo rilevamento, in modo da dimostrare di essere in grado di condurre a buon fine tanto in terreni sedimentari che in terreni cristallini. La convalida di questo secondo adempimento spetta alla commissione d'esame del corso pratico di rilevamento geologico, ma non dà luogo ad esame.

Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di tre laboratori annuali di scienze geologiche, superandone alla fine l'esame relativo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito una tesi di laurea scritta su argomento relativo alle scienze geologiche.

L'art. 98, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che è abolito l'asterisco per l'insegnamento di fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 54. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1973, n. 1118.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 177 a 188, relativi alla facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo XI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 177. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

- 1) Laurea in ingegneria civile (sezioni: edili, idraulica, trasporti);
- 2) Laurea in ingegneria meccanica;
- 3) Laurea in ingegneria elettrotecnica;
- 4) Laurea in ingegneria elettronica;
- 5) Laurea in ingegneria chimica.

La durata del corso di studi è di cinque anni, comprensivi del biennio di studi propedeutici e del triennio di studi applicativi. Ciascun corso di laurea è articolato in più indirizzi di specializzazione.

Art. 178. — Gli insegnamenti si distinguono, per ciascun corso di laurea, in:

- a) obbligatori;
- b) di indirizzo, a scelta dello studente per gruppi di materie.

Gli insegnamenti possono essere pieni, detti anche annuali, e ridotti, detti anche semestrali.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono indicati per ogni corso di laurea nel successivo art. 179.

Il consiglio di facoltà (a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 827 del 27 settembre 1970) fissa anno per anno, per ciascun corso di laurea:

gli indirizzi di specializzazione che intende attuare;

gli insegnamenti di cui alla lettera b), per ogni indirizzo, scegliendoli nell'elenco generale riportato nel successivo art. 180;

il numero di ore a disposizione per ogni insegnamento, sia obbligatorio sia di indirizzo, e la ripartizione di esse nell'anno;

la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso;

le propedeuticità;

le procedure d'esame;

le condizioni per l'iscrizione a ciascun anno di corso.

Il numero complessivo degli insegnamenti pieni (o il numero equivalente di insegnamenti pieni e ridotti) per ciascun corso quinquennale di laurea non sarà superiore a trenta né inferiore a ventisette. A tale fine, due insegnamenti ridotti equivalgono ad un insegnamento pieno.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma o di trattazione.

In corrispondenza alla stessa denominazione, quando la sua ampiezza lo richieda, la materia può essere frazionata in più insegnamenti pieni, distinti, in successione di tempo, ognuno dei quali con validità annuale.

Alcuni insegnamenti potranno essere mutuati da altre facoltà dell'Università di Padova.

Art. 179. — Gli insegnamenti obbligatori nei diversi corsi di laurea sono quelli qui di seguito elencati.

Corso di laurea in ingegneria civile
(sezione edile)

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

- 1) Analisi matematica I;
- 2) Geometria I;
- 3) Fisica I;
- 4) Chimica;
- 5) Disegno;
- 6) Analisi matematica II;
- 7) Meccanica razionale;
- 8) Fisica II;
- 9) Geometria II;
- 10) Scienza delle costruzioni;
- 11) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
- 12) Fisica tecnica;
- 13) Elettrotecnica;
- 14) Idraulica;
- 15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
- 16) Tecnica delle costruzioni;
- 17) Architettura tecnica;
- 18) Topografia;
- 19) Architettura e composizione architettonica.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

- 20) Elementi di calcolo numerico e programmazione;
- 21) Complementi di scienza delle costruzioni;
- 22) Composizione urbanistica;
- 23) Costruzione di ponti;
- 24) Geotecnica.

Corso di laurea in ingegneria civile
(sezione idraulica)

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

- 1) Analisi matematica I;
- 2) Geometria I;
- 3) Fisica I;
- 4) Chimica;
- 5) Disegno;
- 6) Analisi matematica II;
- 7) Meccanica razionale;
- 8) Fisica II;
- 9) Elementi di calcolo numerico e programmazione;
- 10) Scienza delle costruzioni;
- 11) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
- 12) Fisica tecnica;
- 13) Elettrotecnica;
- 14) Idraulica;
- 15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
- 16) Tecnica delle costruzioni;
- 17) Architettura tecnica;
- 18) Topografia;
- 19) Costruzioni idrauliche.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

- 20) Complementi di scienza delle costruzioni;
- 21) Geotecnica;
- 22) Idromeccanica applicata;
- 23) Idrografia e idrologia;
- 24) Costruzioni marittime.

Corso di laurea in ingegneria civile
(sezione trasporti)

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

- 1) Analisi matematica I;
- 2) Geometria I;
- 3) Fisica I;
- 4) Chimica;
- 5) Disegno;
- 6) Analisi matematica II;
- 7) Meccanica razionale;
- 8) Fisica II;
- 9) Geometria II;
- 10) Scienza delle costruzioni;
- 11) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
- 12) Fisica tecnica;
- 13) Elettrotecnica;
- 14) Idraulica;
- 15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
- 16) Tecnica delle costruzioni;
- 17) Architettura tecnica;
- 18) Topografia;
- 19) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

- 20) Elementi di calcolo numerico e programmazione;
- 21) Complementi di scienza delle costruzioni;
- 22) Costruzione di ponti;
- 23) Geotecnica;
- 24) Tecnica ed economia dei trasporti.

Corso di laurea in ingegneria meccanica

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

- 1) Analisi matematica I;
- 2) Geometria I;
- 3) Fisica I;
- 4) Chimica;
- 5) Disegno;
- 6) Analisi matematica II;
- 7) Meccanica razionale;
- 8) Fisica II;
- 9) Elementi di calcolo numerico e programmazione;
- 10) Scienza delle costruzioni;
- 11) Meccanica applicata alle macchine;
- 12) Fisica tecnica;
- 13) Elettrotecnica;
- 14) Idraulica;
- 15) Chimica applicata;
- 16) Macchine;
- 17) Costruzione di macchine;
- 18) Impianti meccanici;
- 19) Tecnologia meccanica.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

- 20) Economia ed organizzazione aziendale;
- 21) Misure meccaniche e termiche;
- 22) Scienza dei materiali;
- 23) Termodinamica applicata.

Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

- 1) Analisi matematica I;
- 2) Geometria I;
- 3) Fisica I;
- 4) Chimica;
- 5) Disegno;
- 6) Analisi matematica II;
- 7) Meccanica razionale;
- 8) Fisica II;
- 9) Elementi di calcolo numerico e programmazione;
- 10) Scienza delle costruzioni;
- 11) Meccanica applicata alle macchine;
- 12) Fisica tecnica;
- 13) Elettrotecnica;
- 14) Idraulica;
- 15) Misure elettriche;
- 16) Macchine;
- 17) Macchine elettriche;
- 18) Impianti elettrici;
- 19) Elettrotecnica applicata.

Insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà:

- 20) Metodi matematici per l'ingegneria;
- 21) Controlli automatici;
- 22) Trasmissione dell'energia elettrica;
- 23) Economia ed organizzazione aziendale.

Corso di laurea in ingegneria elettronica

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

- 1) Analisi matematica I;
- 2) Geometria I;
- 3) Fisica I;
- 4) Chimica;
- 5) Disegno;
- 6) Analisi matematica II;
- 7) Meccanica razionale;
- 8) Fisica II;
- 9) Elementi di calcolo numerico e programmazione;
- 10) Scienza delle costruzioni;
- 11) Meccanica delle macchine e macchine;
- 12) Fisica tecnica;
- 13) Elettrotecnica;
- 14) Campi elettromagnetici e circuiti;
- 15) Misure elettriche;
- 16) Comunicazioni elettriche;
- 17) Elettrotecnica applicata;
- 18) Controlli automatici;
- 19) Radiotecnica.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

- 20) Metodi matematici per l'ingegneria;
- 21) Statistica e calcolo delle probabilità;
- 22) Misure elettroniche;
- 23) Economia ed organizzazione aziendale.

Corso di laurea in ingegneria chimica

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

- 1) Analisi matematica I;
- 2) Geometria I;
- 3) Fisica I;
- 4) Chimica;
- 5) Disegno;
- 6) Analisi matematica II;
- 7) Meccanica razionale;
- 8) Fisica II;

- 9) Chimica organica;
- 10) Scienza delle costruzioni;
- 11) Meccanica applicata alle macchine;
- 12) Fisica tecnica;
- 13) Elettrotecnica;
- 14) Chimica applicata;
- 15) Macchine;
- 16) Chimica fisica;
- 17) Chimica industriale;
- 18) Principi di ingegneria chimica;
- 19) Impianti chimici.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

- 20) Elementi di calcolo numerico e programmazione;
- 21) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
- 22) Strumentazione chimica;
- 23) Economia ed organizzazione aziendale.

Art. 180. — Elenco generale degli insegnamenti che possono essere impartiti (l'elenco comprende, per completezza, anche gli insegnamenti obbligatori già elencati all'art. 179):

- Acquedotti e fognature;
 Acustica applicata e illuminotecnica;
 Aerodinamica applicata;
 Affidabilità e controllo statistico della qualità;
 Algebra e logica matematica;
 Analisi e simulazione dei processi;
 Analisi matematica I;
 Analisi matematica II;
 Analisi sperimentale delle tensioni;
 Apparecchi ed impianti di sollevamento e di trasporto;
 Applicazioni dei calcolatori elettronici;
 Architettura degli interni;
 Architettura e composizione architettonica;
 Architettura industriale;
 Architettura tecnica;
 Automazione ed organizzazione sanitaria;
 Automi e linguaggi formali;
 Bacini montani e conservazione del suolo;
 Biometria;
 Bioingegneria;
 Calcolatori elettronici;
 Calcolo automatico delle strutture;
 Calcolo numerico;
 Campi elettromagnetici e circuiti;
 Catalisi industriale;
 Centrali elettriche;
 Chimica;
 Chimica applicata;
 Chimica fisica;
 Chimica fisica applicata;
 Chimica industriale;
 Chimica organica;
 Cinetica chimica applicata;
 Compilatori e sistemi operativi;
 Complementi di architettura tecnica;
 Complementi di chimica industriale;
 Complementi di controlli automatici;
 Complementi di costruzione di macchine;
 Complementi di costruzioni idrauliche;
 Complementi di costruzioni stradali;
 Complementi di elettronica applicata;
 Complementi di fisica;
 Complementi di fisica tecnica;
 Complementi di macchine;

Complementi di macchine elettriche;	Idrografia e idrologia;
Complementi di ponti;	Idromeccanica applicata;
Complementi di scienza delle costruzioni;	Igiene applicata all'ingegneria;
Complementi di trasmissione dell'energia elettrica;	Impianti chimici;
Componenti elettronici;	Impianti di trattamento delle acque e dei liquami;
Composizione urbanistica;	Impianti elettrici;
Comunicazioni elettriche;	Impianti idroelettrici;
Controlli automatici;	Impianti meccanici;
Controllo dei processi chimici;	Impianti nucleari;
Controllo di processi;	Impianti per telecomunicazioni;
Conversione statica dell'energia elettrica;	Impianti tecnici per l'edilizia;
Corrosione e protezione dei materiali;	Impianti termotecnici;
Costruzione di apparati elettrici;	Industrializzazione edilizia;
Costruzione di apparecchi chimici;	Infortunistica;
Costruzione di macchine;	Inquinamenti e depurazione dell'ambiente;
Costruzione di macchine elettriche;	Istituzioni di diritto pubblico e privato;
Costruzione di ponti;	Lavorazioni meccaniche;
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;	Lavorazioni per deformazione plastica;
Costruzioni idrauliche;	Legislazione urbanistica;
Costruzioni industriali;	Litologia e geologia;
Costruzioni marittime;	Macchinario idraulico;
Criogenia;	Macchine;
Difesa della natura e dell'ambiente;	Macchine elettriche;
Dinamica delle costruzioni;	Macchine per la lavorazione dei metalli;
Dinamica dei sistemi elettrici;	Macchine speciali;
Diritto del lavoro;	Materiali e componenti per la termotecnica;
Disegno I;	Materiali per l'elettrotecnica;
Disegno II;	Meccanica agraria;
Disegno di macchine;	Meccanica applicata alle macchine;
Economia applicata all'ingegneria;	Meccanica applicata alle macchine e macchine;
Economia delle fonti di energia;	Meccanica delle vibrazioni;
Economia ed estimo civile;	Meccanica dei fluidi;
Economia ed estimo industriale;	Meccanica razionale;
Economia ed organizzazione aziendale;	Metallurgia e metallografia;
Economia urbana e regionale;	Metodi di osservazione e di misura;
Elaborazione automatica delle informazioni;	Metodi matematici per l'ingegneria;
Elementi costruttivi degli autoveicoli;	Microonde;
Elementi costruttivi delle macchine;	Misure di proprietà termodinamiche e di trasporto;
Elementi di calcolo numerico e programmazione;	Misure elettriche;
Elementi di economia e di econometria;	Misure elettroniche;
Elementi di fisica nucleare;	Misure idrauliche;
Elettromagnetismo;	Misure meccaniche e termiche;
Elettronica applicata;	Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
Elettronica biomedica;	Misure sulle macchine e sugli impianti meccanici;
Elettronica industriale;	Modelli e simulazione di sistemi;
Elettronica quantistica;	Motori a combustione interna per trazione;
Elettrotecnica;	Navigazione interna;
Elettrotermia;	Opere in materiali sciolti;
Fisica I;	Organizzazione del lavoro;
Fisica II;	Organizzazione di officina;
Fisica dello stato solido;	Organizzazione e meccanizzazione del cantiere;
Fisica del plasma;	Ottica elettronica;
Fisica molecolare;	Ottimizzazione;
Fisica tecnica;	Pianificazione territoriale;
Fluodinamica chimico-fisica;	Previsioni e ricerche di mercato;
Forni per l'industria chimica;	Principi di ingegneria chimica;
Gasdinamica;	Principi di regolazione automatica;
Gas ionizzati;	Processi chimici bioinorganici;
Geodesia;	Produzione di energia elettrica per conversione diretta;
Geologia applicata e meccanica delle rocce;	Progettazione di sistemi numerici;
Geometria I;	Progetti di macchine;
Geometria II;	Progetti di strutture;
Geotecnica;	Programmazione e controllo della produzione;
Idraulica;	Programmazione e controllo economico di gestione;
Idraulica agraria;	Propagazione ed antenne;
Idrogeologia;	

Propulsione marittima e aerea;
 Prove ad alta tensione;
 Radiotecnica;
 Reattori chimici;
 Regime e protezione dei litorali;
 Ricerca operativa;
 Rilievo e restauro;
 Risorse idriche;
 Scienza dei materiali;
 Scienza delle costruzioni;
 Siderurgia e fonderia;
 Similitudine chimica ed impianti pilota;
 Sintesi delle alte pressioni;
 Sistemazione dei corsi d'acqua;
 Sistemi combinatori e sequenziali;
 Sistemi di trasmissione di immagini;
 Sistemi informativi aziendali;
 Statistica e calcolo delle probabilità;
 Storia dell'architettura;
 Storia dell'urbanistica;
 Storia e metodologia della tecnica;
 Strumentazione biomedica;
 Strumentazione chimica;
 Strumentazione per impianti chimici;
 Strutture speciali in acciaio;
 Strutture speciali in cemento armato;
 Tecnica dei lavori idraulici;
 Tecnica del freddo;
 Tecnica della circolazione ed organizzazione dei trasporti;
 Tecnica delle alte tensioni;
 Tecnica delle costruzioni;
 Tecnica delle fondazioni;
 Tecnica del vuoto;
 Tecnica ed economia dei trasporti;
 Tecnica urbanistica;
 Tecnologia degli alti polimeri;
 Tecnologia dei fluidi non newtoniani;
 Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
 Tecnologia dei materiali inorganici;
 Tecnologia delle reazioni organiche;
 Tecnologia del petrolio;
 Tecnologie elettriche;
 Tecnologie elettroniche;
 Tecnologie meccaniche;
 Telecomunicazioni;
 Telefonia e trasmissione dati;
 Teoria dei processi aleatori;
 Teoria dei segnali;
 Teoria dei sistemi;
 Teoria della identificazione;
 Teoria delle decisioni;
 Teoria delle reti elettriche;
 Teoria e sviluppo dei processi chimici;
 Termodinamica applicata;
 Topografia;
 Trasmissione dell'energia elettrica;
 Trasporti aerei;
 Trasporti marittimi;
 Trasporti terrestri;
 Trazione elettrica;
 Vettori e veicoli spaziali;
 Viabilità e traffico.

Art. 181. — Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, sperimentazione.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è attestata con le modalità disposte dal consiglio di facoltà.

Art. 182. — Il consiglio di facoltà delibera sulle domande di trasferimento da uno ad altro corso di laurea, nonchè sui piani di studio degli studenti provenienti da altre sedi o facoltà.

Art. 183. — Gli esami di profitto possono avere forma orale e scritta ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Art. 184. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il corso di laurea prescelto. Lo studente deve presentare allo esame uno o più elaborati, attinenti alle materie della specialità in cui intende laurearsi, svolti sotto il controllo degli insegnanti di tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le cognizioni del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti alla laurea da lui scelta.

Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea. Tale accertamento non ha carattere eliminatorio.

Art. 185. — La facoltà è articolata in istituti, da attuare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nell'ambito del seguente elenco:

Biblioteca centrale;
 Istituto di architettura e di urbanistica;
 Istituto di chimica per ingegneria;
 Istituto di chimica industriale;
 Istituto di costruzioni marittime e di geotecnica;
 Istituto di costruzioni, ponti e strade;
 Istituto di disegno;
 Istituto di elettrotecnica e di elettronica;
 Istituto di fisica per ingegneria;
 Istituto di fisica tecnica;
 Istituto di idraulica;
 Istituto di impianti chimici;
 Istituto di macchine;
 Istituto di matematica applicata;
 Istituto di meccanica applicata alle macchine;
 Istituto di organizzazione aziendale;
 Istituto di scienza delle costruzioni ed annesso laboratorio per le prove di materiali da costruzione;
 Istituto di topografia.

In rapporto alle esigenze funzionali, gli istituti possono essere raggruppati, per deliberazione del consiglio di facoltà approvata dal consiglio di amministrazione.

A ciascun istituto, o gruppo di istituti, è preposto un direttore, designato dal consiglio di facoltà.

Art. 186. — Alla facoltà di ingegneria sono annessi corsi di perfezionamento in alcune discipline (vedi titolo XIX).

Gli articoli da 348 a 368, relativi ai corsi di perfezionamento ed alla scuola di specializzazione in organizzazione aziendale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo XIX

Art. 348. — Sono annessi alla facoltà di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento, la cui attuazione viene decisa anno per anno dal consiglio di facoltà:

- 1) Corso di perfezionamento in idraulica sperimentale presso l'istituto di idraulica;
- 2) Corso di perfezionamento in idrografia e idrologia, presso l'istituto di idraulica;
- 3) Corso di perfezionamento in tecnica del traffico, presso l'istituto di costruzioni, ponti e strade;
- 4) Corso di perfezionamento in tecnica motoristica, presso l'istituto di macchine;
- 5) Corso di perfezionamento in tecnica del freddo, presso l'istituto di fisica tecnica;
- 6) Corso di perfezionamento in elettrotecnica sperimentale, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica;
- 7) Corso di perfezionamento in elettronica sperimentale, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica;
- 8) Corso di perfezionamento in chimica industriale, presso l'istituto di chimica industriale;
- 9) Corso di perfezionamento in sistemi di controllo, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica;
- 10) Corso di perfezionamento in sistemi di elaborazione e trasmissione dell'informazione, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica;
- 11) Corso di perfezionamento in ingegneria del territorio, presso l'istituto di architettura ed urbanistica;
- 12) Corso di perfezionamento in geotecnica, presso l'istituto di costruzioni marittime e geotecnica.

Art. 349. — I corsi hanno la durata di un anno accademico e sono diretti dai rispettivi direttori d'istituto o da professori ufficiali da essi delegati con approvazione del consiglio.

Art. 350. — Titoli di ammissione ai corsi sono, di regola, i seguenti:

- per « idraulica sperimentale » e « idrografia e idrologia »: laurea in ingegneria civile, elettrotecnica o meccanica;
- per « tecnica del traffico »: laurea in ingegneria civile o meccanica;
- per « tecnica motoristica »: laurea in ingegneria meccanica;
- per « tecnica del freddo »: laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica o chimica;
- per « elettrotecnica sperimentale » o « elettronica sperimentale »: laurea in ingegneria elettrotecnica od elettronica;
- per « chimica industriale »: laurea in ingegneria chimica, in chimica o in chimica industriale;
- per « sistemi di controllo » e « sistemi di elaborazione e trasmissione dell'informazione »: laurea in ingegneria elettrotecnica, elettronica, meccanica, in matematica o in fisica;
- per « ingegneria del territorio »: laurea in ingegneria civile, elettronica, in matematica, in scienze statistiche, in scienze economiche e commerciali, in architettura;
- per « geotecnica »: laurea in ingegneria civile.

Art. 351. — Il numero massimo degli iscritti a ciascun corso viene fissato per ogni anno accademico dal consiglio di facoltà che giudica anche dell'accettazione delle domande di iscrizione.

Il consiglio di facoltà può, caso per caso, deliberare su proposta del direttore del corso, sull'ammissione di laureati in discipline diverse da quelle previste nonché di laureati all'estero.

Art. 352. — Le modalità di iscrizione e di svolgimento di ciascun corso sono approvate anno per anno con delibere del consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso e sono rese note con apposito comunicato.

Art. 353. — Il profitto conseguito dall'allievo nei vari insegnamenti e l'eventuale attività di ricerca sperimentale vengono valutati in una o più prove d'esame da commissioni, composte dal direttore del corso, che ne è il presidente, e da due membri designati dal consiglio di facoltà.

L'esito favorevole della prova finale viene riconosciuto mediante rilascio di un certificato, attestante la specializzazione nella disciplina cui il corso si intitola.

Art. 354. — Le tasse di iscrizione e le soprattasse sono fissate in L. 40.000 annue; i contributi vengono annualmente fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà.

Scuola di specializzazione in organizzazione aziendale

Art. 355. — Alla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova è annessa la scuola di specializzazione in organizzazione aziendale, con il compito di diffondere e promuovere la conoscenza dei principi e delle tecniche dell'organizzazione e della conduzione di imprese ed enti, e di effettuare ricerche nel campo degli studi di organizzazione aziendale.

Il funzionamento della scuola è assicurato dal consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale, nel seguito denominato CUOA, costituito presso l'Università di Padova, con convenzione-statuto in data 20 luglio 1970, repertorio n. 1381.

Art. 356. — La scuola conferisce diplomi in organizzazione aziendale ed attestati di frequenza.

La durata dei corsi di diploma è di due anni.

Art. 357. — Alla scuola possono essere iscritti laureati in università italiane e straniere.

Il consiglio della scuola può anche accogliere non laureati, con piani particolari di studio.

Il numero degli iscritti, per ciascun anno di corso, è determinato dal consiglio di amministrazione del CUOA.

La selezione dei candidati è fatta da una commissione nominata dal direttore della scuola e che decide a suo insindacabile giudizio.

Art. 358. — Per il conseguimento del diploma sono fondamentali i seguenti insegnamenti:

- Comportamento organizzativo;
- Finanza e controllo aziendale;
- Marketing;
- Organizzazione della produzione;
- Organizzazione e politica aziendale;
- Relazioni industriali;
- Metodi quantitativi.

Altri insegnamenti possono essere attivati fra i seguenti:

- Analisi dei sistemi aziendali;
- Analisi delle strutture distributive;
- Automazione;

Dinamica di gruppo;
Economia delle aziende pubbliche;
Economia delle imprese bancarie;
Economia ed organizzazione delle aziende di distribuzione;
Economia industriale;
Finanziamenti di impresa;
Fondamenti di legislazione aziendale;
Informistica;
Istituzioni economiche europee;
L'azienda ed il contesto socio-economico;
Localizzazione industriale;
Marketing dei beni strumentali;
Marketing internazionale;
Matematiche aziendali;
Organizzazione del lavoro;
Politica sindacale;
Politiche di ricerca e sviluppo;
Politiche finanziarie internazionali;
Pubblicità e promozione vendite;
Ricerca operativa;
Sistema tributario e decisioni aziendali;
Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni;
Sviluppo tecnologico nell'impresa;
Tecnica della programmazione aziendale;
Tecnica delle previsioni e ricerche di mercato;
Tecnica delle revisioni aziendali;
Tecniche di amministrazione del personale;
Teorie delle decisioni.

Il consiglio della scuola può stabilire particolari piani di studio, in relazione ai titoli di studio e professionali presentati dagli iscritti.

L'insegnamento delle materie sopra indicate è impartito mediante analisi e discussioni di casi, esercitazioni pratiche, lezioni integrative, conferenze, partecipazione a progetti di ricerca.

Art. 359. — Il profitto degli allievi è riconosciuto dai docenti con accertamenti durante il corso e mediante prove d'esame al termine di esso.

Al compimento del biennio, gli aspiranti al diploma debbono sostenere un colloquio generale e la discussione di una dissertazione scritta approvata da un docente della scuola.

La commissione per l'esame di diploma è composta dal direttore della scuola, che la presiede, da quattro docenti di essa e da due esperti in organizzazione aziendale.

Agli iscritti sprovvisti di laurea o che abbiano seguito un piano di studi particolare viene rilasciato un attestato di frequenza con l'indicazione degli esami superati.

Art. 360. — Gli organi della scuola sono:

- 1) il direttore;
- 2) il consiglio.

Il direttore della scuola viene nominato dal rettore dell'Università, su proposta del consiglio di amministrazione del CUOA. Egli dura in carica un biennio e può essere confermato; a uno dei docenti può essere conferita la qualifica di vice direttore.

Il consiglio è formato, oltre che dal direttore che lo presiede dai docenti incaricati degli insegnamenti fondamentali, nominati dal rettore dell'Università su pro-

posta del direttore della scuola, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, approvata dal consiglio di amministrazione del CUOA.

Il consiglio coordina ed approva i programmi d'insegnamento e delibera in ordine a tutti i problemi specifici della didattica anche per quanto concerne la disciplina, e fissa i criteri per la selezione dei candidati per ciascun anno di corso.

Art. 361. — I docenti della scuola possono essere coadiuvati, nell'attività di insegnamento e di ricerca, da collaboratori cui vengono affidati compiti particolari dal direttore, d'intesa con il consiglio della scuola e con l'approvazione del consiglio di amministrazione del CUOA.

Art. 362. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento della tassa di iscrizione di L. 50.000 annue e dei contributi proposti dal consiglio di amministrazione del CUOA, nel rispetto dei regolamenti dell'Università degli studi di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 53. — SCJARRETTA

LEGGE 7 giugno 1974, n. 220.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione:

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1974.

Proroga della gestione commissariale e conferma del commissario straordinario dell'«Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, relativo alla costituzione dell'«Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia» (E.N.D.S.I.);

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1973 con il quale è stato sciolto il comitato direttivo dell'E.N.D.S.I. e l'on. avv. Gustavo de Meo è stato nominato commissario straordinario dell'Ente medesimo fino al 30 aprile 1974;

Considerato che il disegno di legge concernente la soppressione dell'Ente non ha ancora compiuto l'iter parlamentare;

Ritenuto di dover prorogare la gestione commissariale ed il succitato incarico;

Decreta:

La gestione commissariale dell'«Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia» (E.N.D.S.I.), è prorogata fino alla soppressione dell'Ente.

L'on. avv. Gustavo de Meo viene confermato commissario straordinario dell'Ente stesso, con l'incarico di provvedere all'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1974

RUMOR

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2^a categoria in Rivadavia (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 14 novembre 1953 relativo all'istituzione di un'agenzia consolare di 2^a categoria in Rivadavia (Argentina);

Decreta:

L'agenzia consolare di 2^a categoria in Rivadavia (Argentina) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1974
Registro n. 387 Esteri, foglio n. 284

(4467)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Istituzione in Finlandia di tre vice consolati di 2^a categoria nelle città di Lahti, di Pori, di Rovaniemi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Finlandia;

Decreta:**Art. 1.**

E' istituito in Lahti (Finlandia) un vice consolato di 2^a categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Helsinki e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Etelä Häme.

Art. 2.

E' istituito in Pori (Finlandia) un vice consolato di 2^a categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Helsinki e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Satakunta.

Art. 3.

E' istituito in Rovaniemi (Finlandia) un vice consolato di 2^a categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Helsinki e con la seguente circoscrizione territoriale: il governatorato della Lapponia.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2^a categoria di Oulu è la seguente: il governatorato di Oulu.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1974
Registro n. 387 Esteri, foglio n. 286

(4468)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 31 luglio 1973 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è costituito:

a) dai conferimenti degli enti indicati all'art. 1, ripartiti in quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna; conferimenti assommanti a L. 3.200.000.000 (tremiliardiduecentomilioni);

b) dai conferimenti dello Stato, assommanti originariamente ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, a L. 860.000.000 (ottocentosessantamilioni), successivamente incrementati per effetto dell'applicazione del secondo comma del presente art. 5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato*

DE MITA

(4460)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bari.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO**

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bari, approvato con decreto ministeriale 10 luglio 1954;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulate con deliberazione 1° febbraio 1974, n. 17;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

- 1) Putzulu dott. Enrico;
- 2) Salvemini dott. Andrea;
- 3) Borelli ing. Enrico;
- 4) Caizzi rag. Mario;

- 5) Dentamaro cav. Nicola;
- 6) Pignataro prof. Pasquale;
- 7) Romito dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

- 1) Crudo dott. Antonio;
- 2) Ferrara cav. Giovanni;
- 3) Tandoi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1974

(4600)

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - grandinata del 13, 14, 24 giugno 1973; del 26 luglio 1973;

Terni - grandinata del 18 giugno 1973.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità del seguente evento ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento di cui all'art. 3 della citata legge e si delimitano le zone territoriali della sottoindicata provincia, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della predetta legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - terremoto del 30 dicembre 1973:

comuni di Assisi e Valfabbrica, per l'intero territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. Il Ministro per il tesoro

FABBRI

(4472)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Casalpusterlengo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3986 in data 26 aprile 1965 la ditta S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Casalpusterlengo (Milano), via Mantovana, 2, specialità medicinali chimiche, purché registrate e preparati galenici nelle forme polveri, compresse, confetti, capsule, fiale iniettabili, pomate, sciroppi e emulsioni;

Vista la lettera in data 26 febbraio 1974, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Casalpusterlengo (Milano), via Mantovana, 2, concesse con decreto ministeriale n. 3986 in data 26 aprile 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4318)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi S.p.a., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, purché registrate, e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Vallecrosia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4365 in data 1° aprile 1968 la ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Vallecrosia (Imperia), via Roma, 70, specialità medicinali chimiche, purché registrate e preparati galenici in sciroppi, emulsioni, soluzioni e gocce, polveri, compresse, confetti, supposte e pomate;

Vista la lettera in data 29 marzo 1974, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 e l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, purché registrate e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Vallecrosia (Imperia), via Roma, 70, concessa con decreto ministeriale n. 4365 in data 1° aprile 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Imperia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4317)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 717, con il quale fu costituito l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 866, recante nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto in parola, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visti i propri decreti in data 4 giugno 1971 e 24 giugno 1972 con i quali sono stati nominati gli attuali sindaci di competenza ministeriale, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche per il prossimo triennio;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio sindacale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), con sede in Roma, i signori:

Condemi dott. Giovanni, quale sindaco effettivo;
Paolillo dott. Mario, quale sindaco effettivo;
Filippini dott. Francesco, quale sindaco supplente.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1976 e comunque fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1974, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 56, il ricorso proposto dal dott. Vittorio Napolitano, già direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avverso il provvedimento ministeriale del 10 marzo 1972 con il quale veniva disposto il suo trasferimento d'ufficio dalle carceri giudiziarie di Reggio Emilia a quelle di Modica, è inammissibile.

(4476)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1632/M)

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.307.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1640/M)

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di S. Giuseppe Jato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1628/M)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1629/M)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1630/M)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1631/M)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 762.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1633/M)

Autorizzazione al comune di Jesolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Jesolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1634/M)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 778.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1635/M)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Fano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.184.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1636/M)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 640.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1637/M)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Scandicci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1638/M)

**Autorizzazione al comune di Casoria
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Casoria (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 498.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1639/M)

**Autorizzazione al comune di Scillato
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1627/M)

**Autorizzazione al comune di Bronte
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1641/M)

**Autorizzazione al comune di Carbonia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1642/M)

**Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.012.562, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1643/M)

**Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973.**

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.550.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1644/M)

**Autorizzazione al comune di Senis
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1647/M)

**Autorizzazione al comune di Villamassargia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1646/M)

**Autorizzazione al comune di Villaspeciosa
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1645/M)

**Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1648/M)

**Autorizzazione al comune di Pompu
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Pompu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1649/M)

**Autorizzazione al comune di Busachi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Busachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1650/M)

**Autorizzazione al comune di Abbasanta
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1974, il comune di Abbasanta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1651/M)

**Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere
un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Cava de' Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1632/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 agosto 1971 al 10 settembre 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 234/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1782/71, n. 1884/71, n. 1902/71 e n. 1939/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dal 16-8-1971 al 31-8-1971	dal 1°-9-1971 all'8-9-1971	dal 9-9-1971 al 10-9-1971
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:				
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:				
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:				
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80	0,80	0,80
	(b) altri	0100 16	0	0	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:				
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60	1,60	1,60
	(b) altri	0100 26	0	0	0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:				
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 31			
	per le esportazioni verso:				
	— la zona A(8)		1,60	1,60	1,60
	— le altre destinazioni		2,80	2,80	2,80
	(b) altri	0100 36	0	0	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	0200 00	0	0	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:				
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:				
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0300 12	16,00	16,00	16,00
	(2) non nominati	0300 17	0	0	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:	0300 20	0	0	0
	III. superiore a 45 %	0400 00	0	0	0
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:				
	A. senza aggiunta di zuccheri:				
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	0	0	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	0	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0720 20	21,40	21,40	21,40
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0720 30	26,50	26,50	26,50
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	0720 40	33,30	33,30	33,30

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dal 16-8-1971 al 31-8-1971	dal 1°-9-1971 all'8-9-1971	dal 9-9-1971 al 10-9-1971
04.02 (segue)	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	0820 00	35,00	35,00	35,00
	4. superiore a 29%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0920 10	35,00	35,00	35,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0920 20	35,00	35,00	35,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1020 00	0	0	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	0	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	18,10	18,10	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	23,20	23,20	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	1120 40	30,00	30,00	30,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% .	1220 00	31,70	31,70	31,70
	4. superiore a 29%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1320 10	31,70	31,70	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	1320 20	31,70	31,70	31,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:				
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	3,20	3,20	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7%	1410 20	8,80	8,80	8,80
	2. altri	1510 00	10,40	10,40	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 12	3,20	3,20	3,20
	(22) non nominati	1610 17	0	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 22	8,80	8,80	8,80
	(22) non nominati	1610 27	0	0	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 32	10,40	10,40	10,40
	(22) non nominati	1610 34	0	0	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1610 38	0	0	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dal 16-8-1971 al 31-8-1971	dal 1°-9-1971 all'8-9-1971	dal 9-9-1971 al 10-9-1971
04.02 (segue)	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 43	16,00	16,00	16,00
	(22) non nominati	1610 48	0	0	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	1610 52	0	0	0
	2. superiore a 45%	1710 00	0	0	0
	B. con aggiunta di zuccheri:				
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
	ex b) altri, escluso il siero di latte:				
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	0 (1) per kg	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	0 (1) per kg	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2320 20	0,2140 (1) per kg	0,2140 (1) per kg	0,2140 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2320 30	0,2650 (1) per kg	0,2650 (1) per kg	0,2650 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2320 40	0,3330 (1) per kg	0,3330 (1) per kg	0,3330 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2420 10	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2420 20	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2520 00	0 (1) per kg	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	0 (1) per kg	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	0,1810 (1) per kg	0,1810 (1) per kg	0,1810 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	0,2320 (1) per kg	0,2320 (1) per kg	0,2320 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2620 40	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2720 10	0,3170 (1) per kg	0,3170 (1) per kg	0,3170 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2720 20	0,3170 (1) per kg	0,3170 (1) per kg	0,3170 (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:				
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,40 (2)	2,40 (2)	2,40 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	8,80 (2)	8,80 (2)	8,80 (2)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dal 16-8-1971 al 31-8-1971	dal 1°-9-1971 all'8-9-1971	dal 9-9-1971 al 10-9-1971
04.02 (segue)	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: ex 1. inferiore o uguale a 45%: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso: (11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg (22) non nominati (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso: (11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg (22) non nominati (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% 2. superiore a 45%	2910 23 2910 28 2910 34 2910 39 2910 42 3010 00	2,40 (2) 0 (2) 8,80 (2) 0 (2) 0 (1) per kg 0 (1) per kg	2,40 (2) 0 (2) 8,80 (2) 0 (2) 0 (1) per kg 0 (1) per kg	2,40 (2) 0 (2) 8,80 (2) 0 (2) 0 (1) per kg 0 (1) per kg
04.03	Burro (4): ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 85% (5): (I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso: - la zona E (3) (8) - le altre destinazioni (II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg (III) altri B. altri	3110 10 3110 20 3110 30 3210 00	 65,00 50,00 50,00 0 0	 65,00 50,00 50,00 0 0	 61,00 50,00 50,00 0 0
04.04	Formaggi e latticini (6) (7): ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere: II. altri per le esportazioni verso: - la zona D (8) - la zona F (8) - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - le altre destinazioni ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere: II. altri, avente tenore, in peso, di materie grasse: a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca: (aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% per le esportazioni verso: - la zona D (8) - le altre destinazioni	3800 00 4000 00 4410 10	 36,00 38,00 0 15,00 40,00 30,00 0 10,00	 36,00 38,00 0 15,00 40,00 30,00 0 10,00	 36,00 38,00 0 15,00 40,00 30,00 0 10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dal 16-8-1971 al 31-8-1971	dal 1°-9-1971 all'8-9-1971	dal 9-9-1971 al 10-9-1971
04.04 (segue)	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 20 %	4410 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni .		10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% .	4410 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni . .		23,00	23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 20 %	4410 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni		23,00	23,00	23,00
	(33) uguale o superiore a 40% .	4410 60			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8) .		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni .		33,00	33,00	33,00
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:				
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni		23,00	23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		33,00	33,00	33,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 55%	4510 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		33,00	33,00	33,00
	(22) uguale o superiore a 55% . .	4510 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		39,00	39,00	39,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dal 16-8-1971 al 31-8-1971	dal 1°-9-1971 all'8-9-1971	dal 9-9-1971 al 10-9-1971
04.04 (segue)	b) superiore a 36% per le esportazioni verso:	4610 00			
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		39,00	39,00	39,00
	E. altri:				
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
	ex a) inferiore o uguale a 47%:				
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00	40,00	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	47,00	47,00	47,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	40,00	40,00	49,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:				
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:				
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		20,00	20,00	20,00
	- le altre destinazioni		44,00	44,00	44,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		20,00	20,00	20,00
	- la zona E (8)		44,00	49,00	49,00
	- le altre destinazioni		44,00	44,00	44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4920 00			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		36,00	36,00	36,00
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	6,40	6,40	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5120 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		12,00	12,00	12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:				
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		36,00	36,00	36,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dal 16-8-1971 al 31-8-1971	dal 1°-9-1971 all'8-9-1971	dal 9-9-1971 al 10-9-1971
04.04 (segue)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00
	- la zona F (8)		27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		36,00	36,00	36,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00
	- la zona F (8)		25,56	25,56	25,56
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		30,40	30,40	30,40
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
	(aaa) superiore a 47 % ad inferiore o uguale a 52%	5120 60			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		36,00	36,00	36,00
(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5120 70				
per le esportazioni verso:					
- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00	
- la zona F (8)		27,56	27,56	27,56	
- la Svizzera		8,00	8,00	8,00	
- le altre destinazioni		36,00	36,00	36,00	
II. non nominati:					
ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	32,00	32,00	32,00	

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

4(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,80 per il periodo dal 16 agosto 1971 al 31 agosto 1971 e per L. 71,55 per il periodo dal 1° settembre 1971 al 10 settembre 1971.

(2) L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,80 per il periodo dal 16 agosto 1971 al 31 agosto 1971 e per L. 71,55 per il periodo dal 1° settembre 1971 al 10 settembre 1971.

(3) La restituzione è pagata soltanto allorché si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni ».

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona D, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona D non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

MINISTERO DEL TESORO**Smarrimento di ricevute di debito pubblico**

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 6

E' stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2555 Mod. 25/A D.P. — Data: 16 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Ardovino Maria Raffaella, nata a S. Cipriano Piacentino il 16 ottobre 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 Mod. 241 D.P. — Data: 14 dicembre 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Accetta Maria Clemente, nata a Napoli il 10 dicembre 1952. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 2.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 maggio 1974

(3888)

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

**Nomina del commissario provvisorio
del Monte di credito su pegno F.lli Folchetti di Alatri**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno F.lli Folchetti di Alatri, di seconda categoria, con sede in Alatri (Frosinone);

Dispone:

Il rag. Cataldo Piroli, nato a Supino (Frosinone) il 10 maggio 1945 è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno F.lli Folchetti di Alatri, di seconda categoria, con sede in Alatri (Frosinone), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1974

Il Governatore: CARLI

(4478)

REGIONE LAZIO**Approvazione del piano di zona del comune di Nettuno**

Con delibera della giunta regionale del Lazio 10 gennaio 1974, n. 14, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 29 marzo 1974, con verbale n. 122/65, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Nettuno.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del suddetto comune, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4399)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Approvazione del piano regolatore generale
del comune di Porretta Terme**

Con delibera della giunta regionale n. 630 in data 26 marzo 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 30 aprile 1974 con prot. n. 1123/1255), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Porretta Terme (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 in data 20 aprile 1970.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 220 in data 9 maggio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4479)

Variante al piano regolatore generale del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale n. 493 in data 9 marzo 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1030/1140 nella seduta del 18 aprile 1974), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, volta a modificare l'attuale destinazione d'uso dell'area sita fra la via Giardini, la via Formigina ed il viale Corassori del comune di Modena adottata con deliberazione consiliare numero 42/2775 Lavori pubblici in data 23 marzo 1973.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 214 in data 8 maggio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4483)

**Variante parziale al piano regolatore generale
del comune di Boretto**

Con delibera della giunta regionale n. 2454 in data 18 dicembre 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con nota n. 1051 in data 18 aprile 1974), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale relativa all'adeguamento delle previsioni di tale piano ai nuovi tracciati delle strade statali n. 62 e n. 358, adottata dal comune di Boretto (Reggio Emilia) con deliberazione del consiglio comunale n. 84 in data 23 giugno 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 215 in data 8 maggio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4485)

REGIONE LOMBARDIA**Approvazione del piano di zona del comune di Vaillate**

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 21 marzo 1974, n. 7383, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vaillate (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4480)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Vista la legge 7 marzo 1967, n. 119, concernente l'ammissione del personale delle sottosezioni di archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1971, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di ammissione in carriera nei ruoli del personale degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, con il quale viene autorizzata l'Amministrazione degli archivi di Stato a coprire mediante pubblici concorsi i posti dei propri ruoli, nei limiti indicati nel decreto medesimo;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva, aiutanti, dell'amministrazione medesima — detratti i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: otto posti per il 1971, sei posti per il 1972 e tre posti per il 1973 — sussistono le vacanze per indire un concorso a tre posti di aiutante in prova;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera e), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelli di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella B, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

- b) dei mutilati ed invalidi del lavoro;
- c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro;
- d) dei mutilati ed invalidi civili;
- e) dei profughi, di cui al n. 1), lettera d), del presente articolo, che siano disoccupati.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data del 15 novembre 1963 presso le sopresse sottosezioni di archivio di Stato (legge 7 marzo 1967, n. 119).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

- 1) prova scritta: storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;
- 2) prova pratica di dattilografia: la prova pratica di dattilografia, che avrà la durata di 45 minuti, consisterà nella copiatura a macchina, quante volte creda e sia capace il candidato, di un brano a carattere di stampa messo a disposizione dalla commissione e che corrisponda almeno ad una facciata dattiloscritta di foglio tipo protocollo.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

- 1) storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;
- 2) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.

Art. 7.

La prova scritta e quella pratica di dattilografia avranno luogo in Roma, presso l'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (E.U.R.), alle ore 8 dei giorni 26 e 27 settembre 1974.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta ed almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando i voti riportati in ciascuna delle prove del concorso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati, che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli

archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, viene approvata con decreto del Ministro.

Con lo stesso decreto, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, le quali non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, in validi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo e), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della

mutolazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 14.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), e), g) del precedente art. 13, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g) del ricordato art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 16.

I vincitori del concorso, nominati aiutanti in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza del Ministro.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Registro n. 15 Interno, foglio n. 396

(4495)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione archeologia, nel ruolo dei dirigenti superiori con funzioni di ispettore centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1972, registro n. 5 Istruzione, foglio n. 119, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1972 con cui è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione archeologia, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione ed al quale hanno chiesto di partecipare tre soli candidati;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare la tabella A, quadro B, nella quale sono fissati centotrenta posti di dirigente superiore con funzione di ispettore centrale per il Ministero della pubblica istruzione;

Considerato, altresì, la opportunità di procedere alla riapertura dei termini del concorso citato, in considerazione dell'esiguo numero di domande pervenute e relativamente al numero dei posti messi a concorso, al fine di assicurare la partecipazione di un maggiore numero di concorrenti, che consenta di operare, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, quella migliore scelta che è il fine di ogni pubblico concorso;

Decreta:

Articolo unico

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione archeologia, nel ruolo dei dirigenti superiori con funzioni di ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 3 marzo 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il Ministro: Malfatti

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974

Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 274

(4655)

REGIONE PIEMONTE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 11 in data 9 gennaio 1974 con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per le condotte mediche di Chiusa Pesio, Morozzo, S. Vittoria d'Alba;

Viste le dichiarazioni di accettazione delle condotte mediche predette da parte dei candidati: dott. Musso Francesco per Chiusa Pesio, dott. Bono Antonio per Morozzo e dottor Grivetto Luigi per S. Vittoria d'Alba;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa i seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ognuno:

Musso Francesco, nato a Saluzzo il 17 luglio 1939: condotta comunale n. 2 di Chiusa Pesio;

Bono Antonio, nato a Celle di Bulgheria il 16 aprile 1940: condotta comunale di Morozzo;

Grivetto Luigi, nato a S. Maurizio Canavese il 31 maggio 1936: condotta comunale di S. Vittoria d'Alba.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni previsto per la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati, i rispettivi sindaci provvederanno subito alla nomina dei vincitori.

Cuneo, addì 30 maggio 1974

p. Il presidente

Il medico provinciale: DE LELLIS

(4590)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2797 del 23 luglio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 440 del 13 febbraio 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 1180 del 1° aprile 1974, con il quale è stato provveduto alla ammissione dei candidati al concorso in parola;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura seguita per la formulazione della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1972:

1. Veneziani Alberto	punti	58,4025
2. Zilli Italo	»	56,5850
3. Pilla Giovanni	»	53,2300
4. Gioia Evaristo	»	51,4300
5. Repetti Carlo	»	49,5385
6. Mistraletti Carlo	»	48,1325
7. Zanini Gino	»	47,5475
8. De Iorio Gennaro	»	44,7020

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 14 maggio 1974

Il medico provinciale inc.: Tassi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1653 del 14 maggio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1972;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei al concorso indicato in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

- 1) Veneziani Alberto: Vigolzone;
- 2) Zilli Italo: Caorso;
- 3) Pilla Giovanni: Farini d'Olmo, 1^a condotta: capoluogo;
- 4) Gioia Evaristo: Monticelli d'Ongina, 2^a condotta;
- 5) Repetti Carlo: Morfasso;
- 6) Mistracchi Carlo: Farini d'Olmo, 2^a condotta: Gropallo;
- 7) Zanini Gino: Ferriere, 2^a condotta: Salsominore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 14 maggio 1974

(4671)

Il medico provinciale inc.: TASSI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.83/2890 del 1^o ottobre 1973, con cui veniva bandito il concorso al posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini (*Gazzetta Ufficiale* inserzioni n. 299 del 20 novembre 1973);

Visti i propri decreti n. 1.83/441 in data 11 febbraio 1974 e 1.83/733 del 18 marzo 1974, con cui venne costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di cui sopra (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1974 e n. 79 del 25 marzo 1974);

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini, soprasspecificato;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato risultato primo nell'ordine della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La dott.ssa Bravi Maria Vittoria, risultata prima nella graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa, è dichiarata vincitrice del posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunci legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 15 maggio 1974

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(4560)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario laboratorista vacante nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1.83/2890 del 1^o ottobre 1973, con cui veniva bandito il concorso al posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini (*Gazzetta Ufficiale* inserzioni n. 299 del 20 novembre 1973);

Visti i propri decreti n. 1.83/441 in data 11 febbraio 1974 e 1.83/733 del 18 marzo 1974, con cui venne costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di cui sopra (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1974 e n. 79 del 25 marzo 1974);

Visto il decreto n. 1.83/742 del 5 aprile 1974, di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti i verbali della commissione sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso al posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini:

1. Bravi Maria Vittoria . . .	punti 62,126 su 120
2. Arispici Mario	» 57,000 »
3. Perrotta Sergio	» 56,146 »
4. Travaglini Pasquale Carmine .	» 54,000 »
5. Brighi Paolo	» 51,000 »
6. Baccini Luigi Fortunato .	» 48,000 »
7. Giordano Sergio	» 46,992 »
8. Becattini Luigi . . .	» 43,000 »

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunci legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Rimini.

Forlì, addì 15 maggio 1974

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1974, n. 22.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 2 maggio 1974)

(4405)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 23.

Costituzione del servizio regionale di immunologia tissutale e regolamentazione dell'esercizio della dialisi domiciliare.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 6 maggio 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'ospedale maggiore di Milano una convenzione per il funzionamento del servizio di immunologia tissutale presso l'ospedale policlinico di Milano.

Art. 2.

Il servizio effettua per l'intero territorio regionale:

- a) la tipizzazione tissutale dei soggetti in attesa di trapianto;
- b) la tipizzazione tissutale dei donatori di sangue per la trasfusione a pazienti in attesa di trapianto;
- c) gli esami immunologici necessari;
- d) il reperimento dei reagenti e del materiale necessario ad eseguire le indagini immunologiche e la scelta del ricevente;
- e) l'impianto e l'aggiornamento dal punto di vista clinico e immunologico dell'anagrafe dei soggetti in attesa di trapianto e dei dati clinici immunologici ad essi pertinenti.

Art. 3.

Gli enti ospedalieri forniscono al servizio di immunologia tissutale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 4, i dati concernenti i malati bisognosi di trapianti, e provvedono successivamente all'aggiornamento dei dati stessi.

Art. 4.

Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di controllo sul funzionamento del servizio e di espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli 2 e 3.

Titolo II**Art. 5.**

Gli enti ospedalieri dotati di servizio di emodialisi possono essere autorizzati dalla giunta regionale a svolgere attività di addestramento per l'apprendimento delle pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

Si intende per dialisi domiciliare quella realizzata senza la presenza di personale sanitario in locali ad uso singolo o collettivo riconosciuti idonei.

Art. 6.

I pazienti ed i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire le pratiche della dialisi domiciliare, applicando le tecniche apprese, previa autorizzazione del servizio che ha organizzato l'addestramento stesso.

Art. 7.

Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quant'altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare.

Art. 8.

La Regione concorre nelle spese di funzionamento del servizio per l'immunologia tissutale con un contributo annuo di lire 50.000.000.

Agli enti ospedalieri autorizzati ad istituire attività di addestramento per la dialisi domiciliare vengono assegnati contributi annui per complessive L. 50.000.000. Al riparto fra i singoli enti si provvede con deliberazione da adottarsi dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

Al finanziamento dell'onere annuo, come sopra determinato in L. 100.000.000, si provvede per gli esercizi 1974 e successivi con altrettanta quota dell'incremento del provento della tassa regionale di circolazione di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 60.

Art. 10.

Negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali per l'anno finanziario 1974 e successivi verrà iscritto, alla sezione V, rubrica 2^a - categoria III, apposito capitolo con la denominazione « Contributi per il funzionamento del ser-

vizio regionale per l'immunologia tissutale e per i corsi di addestramento alla esecuzione della dialisi domiciliare », e con la dotazione di L. 100.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad appor- tare con proprio decreto, ove occorrano, le conseguenti varia- zioni al bilancio di previsione 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lom- bardia.

Milano, addì 2 maggio 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 24.

Integrazione delle quote regionali del Fondo nazionale ospedaliero assegnato alla regione Lombardia per gli eser- cizi 1972 e 1973.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 6 maggio 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote del Fondo nazionale ospedaliero assegnate alla regione Lombardia per gli anni finanziari 1972 e 1973 ai sensi dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 sono integrate a carico del bilancio regionale, rispettivamente dell'importo di lire 500 milioni e di lire 1.200 milioni.

Per l'erogazione delle quote integrative, come sopra stabi- lite, sono adottati i criteri e le modalità già determinati dai decreti ministeriali di assegnazione alle regioni del Fondo nazionale per gli esercizi 1972 e 1973.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 1.700 milioni si provvede mediante riduzione, per lire 500 milioni e per lire 1.200 milioni, delle residue disponibilità dei capitoli 170/D (fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legisla- tivi in corso) e 2722 (fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legi- slativi regionali), rispettivamente iscritti nei bilanci di previsione regionali per gli esercizi 1972 e 1973.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974, al titolo II, sezione V, rubrica 1^a, verrà iscritto apposito capitolo, con la denominazione « Quota integrativa del Fondo nazionale ospedaliero per gli anni 1972 e 1973 », categoria X, e con la dotazione di lire 1.700 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad appor- tare con proprio decreto, ove occorrano, le conseguenti varia- zioni al bilancio di previsione 1974.

Le spese non impegnate negli esercizi di competenza, po- tranno esserlo negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lom- bardia.

Milano, addì 2 maggio 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 25.**Modifica della circoscrizione degli ispettorati ripartimentali delle foreste di Lrescia e di Bergamo.***(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 6 maggio 1974)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

Le circoscrizioni degli ispettorati ripartimentali delle foreste di Brescia e di Bergamo sono modificate come segue:

la circoscrizione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia comprende le provincie di Brescia e di Mantova;

la circoscrizione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Bergamo comprende le provincie di Bergamo e di Cremona.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 maggio 1974

BASSETTI**LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 26.****Abrogazione delle leggi regionali n. 14 e n. 15 del 12 febbraio 1973 - Incentivi alla stagionatura del formaggio grana padano e parmigiano reggiano.***(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 6 maggio 1974)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

Sono abrogate le leggi regionali n. 14 e n. 15 del 12 febbraio 1973 emanate in materia di incentivi alla stagionatura del formaggio « grana padano » e « parmigiano reggiano » da parte di associazioni di produttori agricoli.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 maggio 1974

BASSETTI

(4406)

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1974, n. 27.**Modifica ed integrazione del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.***(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 19 dell'8 maggio 1974)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo capitale complessivo massimo previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è elevato da lire 1.500 milioni a lire 4.000 milioni.

Nel limite complessivo di cui al precedente comma, la garanzia fidejussoria regionale può essere estesa anche ai mutui contratti per iniziative zootecniche di rilevante interesse regionale ed assistiti da contributo dello Stato.

Art. 2.

All'onere derivante dalla eventuale applicazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 5 della citata legge, valutato in lire 150 milioni annui, si fa fronte per l'esercizio 1974, con altrettanta quota delle disponibilità esistenti sul cap. 170/D del bilancio 1972 « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e, per gli esercizi successivi con altrettanta quota dell'incremento del provento della tassa regionale di circolazione di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 60.

Negli stati di previsione della spesa regionale per gli anni finanziari 1974 e successivi, la spesa anzidetta farà carico al capitolo da iscriversi al titolo II, sezione VII, rubrica 1^a, categoria XIII, con la denominazione « Oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria concessa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni ».**Art. 3.**

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 maggio 1974

BASSETTI*(Approvata dal consiglio regionale il 28 marzo 1974)*

(4407)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741510)